



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2020

Oggetto: Collocamento in quiescenza dirigente camerale, legge regionale n.9/2015 art. 52 comma 5 e legge regionale n.8/2016 art.1 -

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica;

Vista la l.r. n. 2/1962 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. 4.4.1995, n. 29 (art. 19);

Vista la l.r. n. 10/2000;

Vista la legge 335/1995;

Vista la l.r. n. 21/2003 art. 20;

Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

Visto l'art. 27 della l.r. n. 1/2019 di modifica dell'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015;

Vista la legge regionale n. 14 del 6/8/2019 in particolare l'art. 7 comma 2 che testualmente recita:

“ I dipendenti di cui all'art. 52 comma 5 della l.r. n. 9/2015 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e conseguono il diritto alla decorrenza pensionistica trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti”;

Vista l'istanza di collocamento in quiescenza prot. 11395 del 13/6/2016 del dirigente camerale dott. Brafa Musicoro Giovanni, nato a Catania il 20/5/1958 e residente a Catania;

Considerato che con la superiore istanza il dirigente de quo fa richiesta di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge della Regione Siciliana del 17/maggio/2016 n.8;

Considerato che nella superiore istanza il dipendente ha dichiarato che *alla data del 20/12/2019 per condizioni anagrafiche e contributive raggiungerà un anzianità utile alla pensione di anzianità, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (legge 243/2004 e ss.mm.ii.) per età anagrafica di anni 61 e mesi 7 e di anzianità utile a pensione di anni 39 mesi 6 e giorni 20 (comprensiva di periodi ricongiunti e riscattati e del servizio militare);*

Vista la nota del dirigente prot. n. 160 del 7/1/2020, indirizzata al S.G. f.f., con oggetto: “Collocamento in quiescenza”, nella quale lo stesso fa richiesta di essere collocato in quiescenza a far data dall'1/7/2020, per motivi di salute, e la nota in epigrafe del Segretario di provvedere a riguardo;



Visto il foglio matricolare del dirigente nonché gli atti contenuti nel fascicolo personale dai quali si evince che lo stesso è stato assunto nei ruoli camerali a far data dall'1/3/1988 con deliberazione di G.C. n. 461/1987,

Vista la delibera di G.C. n. 666/1982 di riscatto del servizio militare ai fini della buonuscita e della quiescenza,

Vista la delibera di G.C. n. 1087/1989 di riscatto laurea ai fini della buonuscita,

Vista la delibera di G.C. n. 1092/1989 di riscatto laurea ai fini della quiescenza,

Vista la delibera di G.C. n. 35/1998 di ricongiunzione, ai fini di quiescenza, di un periodo di anni 2 e mesi 9 ai sensi della legge 29/1979,

Visti altresì gli ulteriori provvedimenti relativi ai contratti individuali per la dirigenza e nella fattispecie:

la deliberazione di G.C. n. 365 del 2/12/2005 "...ipotesi di transazione a seguito sentenza 3067/05 tra i componenti di Giunta Camerale e il S.G. f.f. e la dirigenza camerale a seguito sentenza emessa dal giudice del lavoro, determinazioni",

la deliberazione di G.C. n. 393 del 27/12/2005 con oggetto: "Sentenza giudice lavoro n. 3067 del 28/10/2005, presa d'atto del verbale di conciliazione del 22/12/2005 sottoscritto presso l'U.P.L.M.O. di Catania fra la Camera di Commercio, il S.G. f.f. e i dirigenti camerali che hanno aderito all'accordo",

Viste le determinazioni del S.G. di stipula del contratto individuale di lavoro con il Dirigente dott. Giovanni Brafa Musicoro, nell'ordine:

determinazione del S.G. n. 2/2006 del 31/3/2006 – Stipula contratto individuale di lavoro,

determinazione del S.G. f.f. n. 60/2007 applicazione C.C.R.L. personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana quadriennio giuridico 2002/2005 e bienni economici: 2002/03 e 2004/05,

determinazione del S.G. f.f. n. 40/2008 del 15/4/2008 di proroga contratti alla dirigenza,

determinazione del S.G. n. 27/2009 del 4/3/2009 di stipula del contratto individuale di lavoro,

determinazione del S.G. n. 35/2011 del 14/3/2011 di proroga del contratto,

determinazione del S.G. n. 120/2011 del 2/8/2011 di proroga del contratto,

determinazione del S.G. n. 46/2012,

determinazione del S.G. n. 49/2014,

determinazione del S.G. n. 70/2014,

determinazione del S.G. n. 4/2015,

determinazione del S.G. n. 63/2015,

determinazione del S.G. n. 82/2015,

determinazioni del S.G. n. 1/2016 e n.133/2016,



determinazione del S.G. n. 10 del 12/1/2018 con allegato accordo individuale di lavoro;

determinazione del S.G. f.f. n. 2 del 14/1/2020 di proroga al dott. Brafa del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico di responsabile dei servizi dell'Ufficio "Assistenza Organi" Area 1 e il corrispettivo trattamento economico, alle stesse condizioni del contratto stipulato il 12/1/2018, dall'1/1/2020 al 30/6/2020;

Considerato che l'anzianità contributiva del dirigente de quo, alla data del collocamento in quiescenza disposta dall'1/7/2020, risulta, comprensiva dei periodi ricongiunti con i provvedimenti sopra richiamati e contenuti nel fascicolo personale agli atti dell'Ufficio personale, risulta: di anni 40 e mesi 1 alla data del 30/6/2020 di cui: il servizio utile a pensione dall' 1/3/1988 fino al 31/12/2003, servizio calcolato secondo il sistema retributivo: di anni 23 e mesi 7 ed il servizio calcolato con il sistema contributivo di cui alla legge 335/1995: di anni 16 e mesi 6;

Visto il combinato disposto dell'art. 51 comma 3 e dell'art. 52 commi 5,6 della l.r. 9/2015 secondo cui ".....ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 della l.r. 21/1986 e ss.mm.ii. collocati in quiescenza *ai sensi del comma 5* sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni";

Considerato altresì l'art. 1 comma 2 e comma 3 della l.r. 8/2016 che così recita: ".....Le disposizioni di cui all'art. 51 della l.r. n.9/2015 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di Commercio della Sicilia assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 29/1995. Le disposizioni di cui all'art. 52 della l.r. n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati..." (comma 2), "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento..... Le dotazioni organiche delle Camere di Commercio, l. A. A. della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto dell'art. 52 della L.R.9/2015";

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 secondo cui "L'Amministrazione Regionale può contingentarela fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti";

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere



dall'1/1/2004 s'introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata nella fattispecie dal dirigente risulta essere del 0,80000%;

Vista la circolare del Fondo Pensioni Sicilia prot. 28010 del 14/9/2015 – Integrazione circolare prot. n. 18997 del 16/6/2015, sulle modifiche delle modalità di calcolo;

Ritenuto di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità secondo la normativa di riferimento della legislazione regionale della legge 9/2015 a far data dall'1/7/2020 con un'anzianità contributiva di anni 40 e mesi 1 ed un'età anagrafica di anni 62, 1 mese e giorni 10;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 quadriennio giuridico 2002 -2005 e biennio economico 2002-03 e 2004-05 e l'art 25 sulle ferie secondo cui:

“ Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 12, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie (art. 25 p.7)”;

Vista in proposito la comunicazione del Dirigente, comunicata mezzo mail all'Ufficio Personale in data 1/6/2020 di fruizione delle ferie residue a.p. e delle ferie maturate nell'anno corrente al 30/6/2020;

Visto, in riferimento al trattamento di buonuscita, il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo



quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

Vista la circolare Assessorato Regionale funzione pubblica Regione Siciliana n. 99685 del 23/7/2015 successiva alla l.r. 12/2015 sopra richiamata, secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ed ss.mm.ii.";

Considerato che, nella fattispecie, l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 20 e mesi 10 (arrotondati ad anni 21) sino al 31/12/2003 ed anni 16 e mesi 6 (arrotondati ad anni 16) dall'1/1/2004 al 30/06/2020 per un trattamento previdenziale complessivo di anni 37 e mesi 4;

Considerato che l'interessato raggiunge il requisito per la pensione anticipata, ai sensi del DL. 201/2011, il 30/4/2023, la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata dopo 24 mesi dalla maturazione del diritto a pensione secondo le disposizioni statali sopra citate, dopo altri 12 mesi verrà liquidata la 2' quota ed ancora decorsi ulteriori 12 mesi la parte residua dell'indennità spettante;



Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego in premessa richiamata;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 quadriennio giuridico 2002/2005 e bienni economici: 2002/03 e 2004/05;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni in premessa specificate, che s'intendono integralmente trascritte, di risolvere il rapporto di lavoro con il dirigente camerale dott. Giovanni Brafa Musicoro, con il riconoscimento del diritto a pensione di anzianità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge n.243/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 comma 5 della l. r. 9/2015 e ss.mm.ii. , in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. n. 8/2016;
- il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati secondo i calcoli dell'Ufficio salvo conguagli positivi e/o negativi;
- la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà corrisposta con le decorrenze e le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative di riferimento e citate nella parte motiva;
- gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'Ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;
- di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679; di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Rosario Condorelli